

1022
D/1

NUOVE COSTITUZIONI DEL DOMINIO DI MILANO
LIBRO QUINTO

TITOLO

OLONA

Dell'Ufficio del Giudice e del Commissario del Fiume Olona e dei pertinenti allo stesso Ufficio.

Il Commissario del Fiume Olona (a) non potrà esercitare il proprio ufficio oltre un biennio; e prima che lo assuma sarà tenuto giurare presso gli atti della magistratura straordinaria, e promettere, sotto idonea cauzione (b) fino all'ammontare di duecento aurei, ch'egli eserciterà in buona fede l'ufficio suo, osserverà gli ordini, ed ottempererà al sindacato (c).

Non potrà il nominato Commissario nè direttamente nè per via indiretta, ricevere alcuna cosa mangereccia o bevibile da quelli che hanno diritti sul Fiume Olona, o dai loro mezzaiuoli o dai conduttori, anche se costoro dessero di loro propria volontà: ma sarà pago dell'annuo salario (d) che sarà di centoventi aurei, che dovrà essere pagato nel modo di cui in seguito; altrimenti sarà privato dell'ufficio, e multato con altra pena da imporsi ad arbitrio del Senato.

Lo stesso Commissario, ove gli accadesse di venir condotto da qualche utente delle acque del Fiume predetto o per visitare o per moderare una Bocca, o collaudare prati giusta le Ordinanze, (e) non potrà esigere dal Conducente più di 50 soldi (f) al giorno, sotto la pena premessa.

Dovrà poi condannare (g) i contravventori alle Ordinanze, secondo le formalità loro, col' intervento tuttavia di due delegati fiscali (h) od altro di essi, procedendo in via sommaria, senza strepito e figura di giudizio, e ciò anche ad istanza di qualunque accusasse alcuno d'aver contravvenuto alle Ordinanze, e condannare, come sopra, se la denuncia sarà stata provata legittimamente con giuramento dell'accusante, e con un testimonio degno di fede; altrimenti sarà tenuto d'assolvere.

In principio poi dell'esercizio della sua carica visiterà (i) il Fiume istesso, ed avrà cura che tutte le bocche siano ridotte alla forma prescritta dagli Ordini. Che se sarà stato negligente, potrà, anche durante la carica essere sindacato e punito, esaminata la qualità del fatto, con una pena da imporsi ad arbitrio da un Senatore, che debb'essere all' uopo nominato.

(l) Si eleggeranno due Campari dai Consoli o Delegati dei molinari, ovvero uno da quelli di Rho inclusivamente, un'altro poi da Rho fino a Nerviano esclusivamente, come sopra; e questi non dovranno però avere prati lungo il Fiume Olona, nè essere utenti delle acque stesse, nè Conduttori, inquilini o pigionanti degli stessi Utenti, nè essere agnati o parenti d'alcuno che sia Utente delle acque del detto Fiume, fino al terzo grado: ed essi dovranno essere approvati dal Vicario Provvisorio, prestar giuramento, (1) e promettere, con idonea cauzione fino all'ammontare di dieci aurei, di esercitare in buona fede la carica loro, osservare gli Ordini, denunziare i contravventori, ed essere contenti del salario mensile di due aurei, il quale vien pagato sulle condanne da farsi, nè potranno ricevere alcuna cosa, nè mangiabile nè bevibile, anche se fosse data

loro di libera volontà; né potranno accusare alcuno falsamente, o lasciar d'accusare, sotto pena del bastone, od altra da imporsi ad arbitrio del Senato. E dovrà pure credersi all'accusa con giuramento di uno dei Campari predetti.

E sarà pure eletto, a mezzo del Vicario, anche un Notajo probo e legale, delle Dodici Provvisioni, presso il detto Commissario, il quale parimenti giurerà, presso gli Atti del Vicario, di adempiere l'ufficio suo in buona fede.

Deputerà il Senato (m) un Senatore, al quale il Commissario ed il Notajo, due volte all'anno e più, ad ogni richiesta di quel Senatore, saranno tenuti render ragione delle cose fatte in ufficio, sotto pena di destituzione dalla carica, o di altra da imporsi ad arbitrio del Senato. Ed il Senatore da deputarsi dovrà, due volte all'anno, esaminare appieno l'operato del Commissario, del Notajo e dei Campari, e fare che le cose contenute in questa nuova Sanzione siano osservate.

Del resto, se alcuno vorrà reclamare e porgere querela contro qualche condanna fatta dal Commissario, lo potrà fare presso il Senatore a deputarsi, entro quattro giorni dopo la fatta condanna; condannato essendo previa citazione perentoria e specificatamente avvisato. Ed il Senatore da deputarsi a ciò, in modo sommario esaminerà le cause dei gravami e riferirà al Senato, il quale, veduta la qualità del caso, provvederà, come crederà conveniente. Frattanto però non potranno le condanne trasmettersi alla Camera, nè esigersi. Che se poi, nel termine di quindici giorni, non avrà finito con esito la causa, non potrà impedirsi l'esecuzione della condanna.

(II) L'alveo del Fiume Olona dal luogo di Cerchiate fino al luogo di Castegnate si riduca in forma che sia largo almeno dodici braccia, del braccio di legname; e questa ampliamento dovrà farsi da quella parte che allo stesso Commissario sembrerà opportuna; ed il Commissario procurerà che la detta ampliamento sia eseguita, se non sembri però più o meno da farsi ad arbitrio del Senatore a deputarsi.

(III) A nessuno sarà lecito di elevare la Roggia nè metter incastri, per cui possa condursi l'acqua dal Fiume Olona alla irrigazione de' prati, se prima non avrà avuto diritto di ciò fare, e cautato in modo idoneo presso gli Atti del Commissario ogni anno, ed in principio d'anno (n) mediante una somma di dieci aurei, di non usare le acque contro la forma degli Ordini (o). E sarà tenuto di rinnovare questa fideiussione ogni anno.

E sarà sufficiente se il Proprietario dei Prati dia fideiussione per sè, pei Coloni e Conduttori, nè da essi sarà richiesta ulteriore fideiussione.

Ed il Notajo per la detta fideiussione, riceverà per onorario solamente quattro soldi. Chi vuol condur acqua, come sopra, sarà tenuto, oltre le premesse cose, d'aver la Roggia od incastri, nella forma infrascritta, ossia dovranno avere il piede, colle sue pietre, (o come dicesi spalle), e fatte di cemento, alto dal fondo dell'alveo dell'Olona per due terze parti di un braccio ad un braccio di legname, prendendo la misura nel mezzo dell'alveo, e non sia larga oltre le due braccia e mezzo della detta misura. E chi avrà contravvenuto sarà punito, per ogni volta in dieci scudi da devolversi alla Camera. E sarà lecito a coloro che hanno le dette Rogge di condurre, nel modo premesso, l'acqua dal Fiume predetto, per le stesse Rogge all'irrigazione dei loro prati, ossia dalla Terra sopra di Canegrate inclusivamente dall'ora vespertina d'ogni sabbato fino all'ora vespertina della domenica seguente, e così per un giorno naturale di 24 ore. Per gli altri poi che hanno Rogge dal luogo di Canegrate esclusivamente in giù,

fino al luogo di Rho esclusivamente, dall'ora vespertina di domenica fino all'ora vespertina del lunedì seguente. E così per un'altro giorno naturale come sopra. Gli altri poi che hanno Rogge dal luogo di Rho a Milano, dall'ora vespertina del lunedì fino all'ora vespertina del martedì seguente. E tutto ciò cominciando dalla metà di marzo fino alla metà di settembre d'ogni anno. Negli altri mesi e giorni poi, sarà inibito ai predetti di estrarre l'acqua dal detto Fiume, salvo che dal 24 dicembre inclusivamente fino al 17 di gennaio, e così per 24 giorni continui, potranno estrarre l'acqua come sopra, in questo modo che i più alti usino delle acque nei primi otto giorni, i medii negli otto seguenti, e gli ultimi nei rimanenti otto. Ed in pari modo dovranno usare delle acque nei giorni distribuiti della Settimana Santa e dell'Ottava di Pasqua di Risurrezione. E reciprocamente non si recheranno impedimenti nei giorni stabiliti. Che se qualcuno contravverrà in alcuna delle premesse cose, verrà irremissibilmente condannato, ciascuna volta, da cinque pertiche di prato in su fino a tutta la quantità in 20 scudi da devolversi alla Camera. E da cinque pertiche in giù in aurei quattro, per ciascuna volta.

E venga denunciato chiunque avrà contravvenuto, nei cui prati o campi sia stata trovata defluire l'acqua all'irrigazione dei beni nel giorno od ora diversa da quella concessa, come sopra.

(IV) E tutti quelli che estraggono acqua, come sopra, saranno tenuti avere, come dicesi volgarmente un soratore, per il quale le colature delle dette acque ritornino nell'alveo dell'Olonà, da quella parte dell'alveo, dalla quale estraesi l'acqua, prima che arrivino al terzo mulino, e ciò dalla terra di Parabiago in giù. Al disopra poi prima del quarto mulino, nell'ordine corrispondente a ciascuno. Che se si trovasse alcuna Roggia senza soratore, verrà otturata all'istante, nè potrà aprirsi, se non fatto il soratore collaudato dal Commissario; e se chi ha la Roggia fosse per la terza volta ammonito, gli sarà tolto il diritto d'estrazione d'acqua.

(V) A nessuno poi sarà lecito fare, tenere, nè aver chiusa od impedimento, per derivare le acque dallo stesso Fiume, sotto pena al Contravventore di quattro aurei per ogni volta e per ogni impedimento.

Ciò però non avrà luogo nei mulini, nè per causa e verso di quei mulini, che hanno diritto all'uso delle dette acque.


Sarà lecito ai mugnai d'irrigare ogni giorno, senza incorrere in pena, le loro isole, (insulas), che non saranno della quantità maggiore di cinque pertiche per ogni mulino. E saranno tenuti i detti mugnai quando avranno l'acqua al loro mulino, di tenere aperte le bocche dei canali, che fossero necessarie al mulino, perché l'acqua liberamente possa fluire per l'alveo dell'Olonà. E chi contravverrà, sarà punito per ogni volta e per ogni bocca, in un aureo, da devolversi come sopra.

I mulini ancora esistenti sul Fiume Olona devono essere riparati a spese dei loro proprietarii perché l'acqua possa liberamente defluire alla Città di Milano, e ciò ad arbitrio del Commissario.

Se il superfluo delle acque fosse cagionato dall'escrescenza del Fiume Olona, e per escrescenza intendasi se il Fiume straripa, sarà lecito in quel tempo a tutti coloro che hanno Rogge sopra il Fiume Olona, di derivare, durante l'escrescenza, l'acqua dal detto Fiume liberamente ed impunemente, e per tutto il giorno e la notte.

(VI I) L'universalità dei luoghi di Parabiago e Rho in qualunque giorno ed ora,

liberamente ed impunemente, potrà estrarre acqua dal Fiume Olona, ed usarne, purchè non servi all'irrigazione dei prati, e ciò per incastri, per mezzo dei quali è solito l'estrarre l'acqua; in questo modo che ciascun comune faccia perforare una lapide marmorea o silicea in modo che per il foro fluisca nel cavo a ciò fatto in quantità di once sei, e perciò detto foro avrà una lunghezza di un terzo del braccio di legname (once 4) ed una altezza di un mezzo quarto del braccio stesso oncia 1 1/2.



(le quantità in cifre e la figura della bocca sono state aggiunte nella traduzione)

E la stessa pietra dovrà essere chiusa nella ripa dell'alveo del Fiume Olona con pietre e cemento, in guisa però che il foro nella detta pietra esistente rimanga alto dal fondo naturale dell'alveo dell'Olona per la terza parte di un braccio (ossia once 4). Le quali cose così compiute, se alcuno oserà di rimuovere la pietra, od impedire l'ordine predetto d'estrarre l'acqua, incorrerà nella pena di venti aurei da devolversi alla Camera, ed a sue spese ridurrà ogni cosa nel primiero stato. E ciò si osserverà nel modo siccome è detto. Dall'acqua da estrarsi nel modo premesso, non saranno irrigati i prati, ed essa ritornerà nell'alveo del Fiume Olona.

Nessuno offenderà o farà offendere il Commissario d' Olona ed i Campari, nè impedirà ch'egli possa esercitare il proprio ufficio, sotto pena anche corporale, da imporsi ad arbitrio del Senato. E sarà tenuto il Commissario nello spazio di quindici giorni dopo abbia avuta la notizia che alcuno per forza o violenza (p) estragga acqua dal Fiume Olona contro gli Ordini, di condannano in 25 aurei per ciascuna volta, e, coll'aiuto degli Ufficiali, di fare arare i di lui prati, in modo che sia cambiato l'aspetto del luogo nè più si vedano i prati.

I Comuni ancora dei Borghi, dei Luoghi, delle Cascine e dei Mulini vicini al Fiume Olona a tre mila passi, saranno tenuti una volta all'anno, se richiesti dal Commissario, ad andare cogli istromenti necessari ad empire le fosse per le quali potesse l'acqua essere estratta dal detto Fiume Contro il disposto degli Ordini, a spese tuttavia dei loro padroni.

(VIII) Coloro che estraggono acqua dal Fiume Olona, saranno tenuti a costruire

e mantenere i ponti necessari sopra gli acquedotti.

(IX) Se poi si potesse trovar modo d'aumentare l'acqua nel Fiume Olona, e sembri al Commissario, dietro per partecipazione con un Senatore a deputarsi, che l'opera sia per riuscire utile e buona, quest'opera verrà fatta col consiglio dei Periti da eleggersi dal Senato.

(X) Il Commissario sarà pure tenuto, il più presto che potrà, di far spurgare, col consiglio di sei proprietari (q) di prati in Valle d'Olona, i fonti vecchi e nuovi dai quali l'acqua fluisce od avesse defluito nell'alveo dell'Olona, e ciò in quei luoghi nei quali sembrerà spedito ed utile per aumentare l'acqua nel detto Fiume; e questo si farà a spese di coloro che hanno prati e mulini sul detto Fiume; la distribuzione di esse spese verrà fatta dal Commissario colla partecipazione dei detti sei proprietari.

(XI) E se alcuno divergerà le acque dei detti fonti, od impedirà altrimenti che decorrano nel Fiume Olona, sarà punito con 100 aurei ed in maggior pena ad arbitrio del Senato.

(XII) Sarà lecito ancora agli imbiancatori di frustagni, di filo e di drappi, ed a coloro che fanno quadrelli e tegole, di estrarre dal Fiume Olona, in qualunque giorno e tempo, l'acqua necessaria ed utile all'esercizio solo dell'arte propria (r), con questa legge però che non la facciano servire per altri usi, sotto pena di cinque aurei.

(XIII) In fine se accadrà che più persone abbiano diritto nello stesso acquedotto, e che alcune sieno state diligenti nel far le spese circa i predetti, ed altre siano state renitenti o negligenti a contribuire colla fissata porzione alle dette spese, in questo caso i diligenti useranno tutta l'acqua spettante ai detti renitenti o negligenti, nè quelli potranno usare dell'acqua, finchè non abbiano pagata la stabilita lor rata delle dette spese.

Di più se saranno per un anno morosi al pagamento, saranno in perpetuo privati del diritto di estrar acqua, e quel diritto ai diligenti, che avranno fatto le spese, accresca collo stesso diritto, senza alcuna dichiarazione del Giudice.

Le condanne che farà il Commissario, saranno da lui trasmesse alla Camera straordinaria, ed il denaro che verrà esatto da esse verrà deposto presso persona da eleggersi dai Magi strato straordinario, e d'esso denaro, quanto sarà in rispetto alla metà parte, non potrà nulla disporsi, se non cominciando dalla somma del salario del prefato Commissario, ed anche dei Campari, poichè su quella metà deve essere totalmente soddisfatto il salario del Commissario e dei Campari. Di conseguenza quindi non potranno farsi composizioni (s) che siano inferiori delle loro metà parti. Nè potrà farsi alcuna assegnazione su esse condanne, in rispetto alla metà parte; se fatte saranno di nessun effetto e come non avvenute. Dai detti salarii in su disporrà poi il Fisco siccome gli sembrerà opportuno.

E perchè nel moderare le bocche è necessaria l'opera di un Architetto o di un Ingegnere, così è sancito, che dovrà essere eletto, da un Senatore a deputarsi, uno degli Ingegneri del Comune di Milano o del Fisco.

MDXLI addì 3 ottobre in Milano.

Essendosi per la Maestà Cesarea firmati, e stabiliti tutti li Decreti di questo suo Stato di Milano a grandissima utilità, e beneficio de' Sudditi, come appare per lettere di sua Maestà date in Milano a' 27 d'agosto prossimo passato, quali

insieme con l'Originale d'essi Decreti sottoscritti di mano propria di sua Maestà, e sigillate, sono all'Ufficio de' Panigaroli, acciò si possano vedere; e volendo l'Illustrissimo ed Eccellentissimo signor Alfonso d'Avalos d'Arquino, Marchese del Vasto, Cesareo Capitano Generale in Italia, e Luogotenente nello Stato di Milano, che questo venga a notizia d'ogni persona, e che siano osservati:

In nome di sua Eccellenza se ne fa per la presente Grida, notizia ad ognuno, e che da qui in avanti si avranno ad osservare per tutto questo Dominio di Milano, incominciando dalle Calende di Gennajo 1542 prossimo in avanti, certificando ognuno, che di presente dette Costituzioni con diligenza si imprimino acciocchè avanti detto tempo ogni persona ne possa aver copia, e saper il loro contenuto.

Segnato = Il Marchese Del Vasto con anteposto il Sigillo del prefato Illustrissimo Marchese.

Visto = TAVERNA

Augusto Monti.

Pubblicato sulla Piazza Arengi, ed in Broletto del Comune di Milano da Oliviero de Marliano, Tubatore nel giorno di mercoledì cinque del mese di ottobre 1541, premesso il suono delle trombe.

Note all' originale Testo poste nell'edizione edita in Milano per cura del Conte Gabriele Verri l'anno 1747 coi tipi di Giuseppe Righini Malatesta.

Dopo promulgate codeste Costituzioni sorsero parecchi dubbii da parte dei Prefetti delle acque, de' quali domandarono risoluzione al Senato, siccome dipendente dall' interpretazione delle stesse Costituzioni e del diritto municipale, e rispetto alle acque del Fiume Olona era dubbio, se fosse lecito estrarre acqua a tutti quelli che avevano Bocche sul detto Fiume nel tempo degli antichi o dei nuovissimi Statuti di Milano, essendo in ambedue gli Statuti lecito di estrarre le acque in giorni ivi indicati. Il Senato invece rispose che il diritto di derivare le acque competeva a coloro clic hanno Bocche dal tempo degli statuti nuovissimi, come dalla sua Ordinanza 25 settembre 1555.

Sull'uso delle acque di questo Fiume sorsero gravi controversie tra gli Utenti ed il Regio Fisco, clic pretendeva il detto Fiume essere di diritto della R. Camera, che conciliaronsi poi con una transazione nella quale erogata da parte degli Utenti una somma di denaro, fu convenuto, che sarebbe lor lecito di derivare le acque del Fiume Olona liberamente e senza alcuna eccezione, e cessando ogni impedimento da parte del Regio Fisco, e come più estesamente appare dall'Istromento di Transazione ricevuto il giorno 7 maggio 1610 da Giuseppe Crasso, Notajo della R. D. Camera di Milano.

Il Fiume Olona fu disegnato con tutti i suoi edifici, prati e soratori nell'anno 1606 dall'Ingegnere, Pietro Antonio Barca, Architetto dello stesso Fiume in esecuzione della lettera del Senato del giorno 13 giugno dello stesso anno.

Ove accada farsi dal Magnifico Senatore Conservatore di questo Fiume, qualche ordinanza da eseguirsi dagli Utenti delle acque dello stesso Fiume, fra i quali sogliono esservi persone ecclesiastiche e Monasteri di Regolari, in luogo di quella peculiare intimazione, devesi promulgarla per

pubblico Editto, come prescrivasi nell'Ord. 19 luglio 1623.

(a) Il Giudice ed il Commissario di questo Fiume una volta venivano eletti solamente dagli Ecc. Governatori per tempora di questo Dominio, come consta dalle Lettere patenti nell'Ufficio dell'Archivio esistente; ora invece si eleggono dal Regio Concessionario, colla facoltà di farsi sostituire, e fattane la nomina, previo voto del Magnifico Senatore Conservatore, vie ne approvata da 5. E. con Lettere patenti, che vengono spedite nella Cancelleria più segreta, conservando nel rimanente quelle stesse solennità, che cogli altri Regii Giudici sono in pratica.

(b) Questa fidejussione viene prestata presso il Cancelliere delle Confische.

(c) Il Sindaco del Fiume Olona vien eletto dal Magnifico Senatore Conservatore, e viene approvato dal Senato.

(d) Questo salario il Giudice Commissario lo esige dal Tesoriere delle Confische, previe Lettere della Magistratura.

(e) A togliere gli abusi che crescevano di giorno in giorno circa l'uso delle acque di questo Fiume, emanarono più Ordini del Senato, dei quali il principale è quello del giorno 24 maggio 1573 per la riforma del Fiume portato dall'Ordinanza dell'Amplissimo già Padre Conservatore don Geronimo Monti, per osservanza della quale si fa menzione nell'Ord. Sen. 22 giugno 1607, ed in altri Senati-consulti, ed Editti promulgati per ordine dei Magnifici Conservatori per tempora.

(f) Dalla riconosciuta Ordinanza del 24 maggio 1573 furono aumentati gli onorarli d'ogni Dieta a L.12 e soldi i8; dall'anno 1622 fino al 1643 a L. 12, ed al Magnifico Conservatore sino a L. 36: d'allora poi in qua furono aumentate a L. 14 per ogni giorno, e per ogni Ufficiale, ed a L.42 per il Magnifico Conservatore.

(g) Queste condanne si facevano sul Podio dell'Ufficio nella Regia Curia di Milano; poi nel Regio Ufficio del Capitano di Giustizia, ove era stato trasportato l'Ufficio dell'Olona: ora poi si fanno nella casa del Notajo Cancelliere, dove fu portato il detto Ufficio per Decreto del Magnifico Conservatore Conte Senatore Arconati del giorno 9 ottobre 1631.

(h) Ossia un Avvocato ed un altro Sindaco.

(i) Questa visita si fa dal luogo di Fraschirolo, dove incomincia il Fiume, fino a questa Città, come fu prescritto nella detta Ordinanza del giorno 24 maggio 1575.

(i)

(l) Questi Campari sono tenuti a prestare giuramento anche negli atti del Cancelliere del Fiume; devono ancora comparire ogni quindici giorni alternativamente per ogni Camparo a consegnare in Ufficio le denunce da scriversi ne' loro libri, e giurare nelle mani del Cancelliere sulle denunce in essi contenute riportata la fede di comparsa, sotto le pene contemplate negli Ordini

del Magnifico Conservatore don Giovanni Sfondrati 7 luglio 1632.

(m) Per la ricevuta consuetudine un Senatore vien deputato in Conservatore di questo Fiume non da tutto il Senato, ma dal suo solo Presidente; ed ha autorità d'impartire quei provvedimenti, che per il buon andamento di questo Fiume riconoscerà essere opportuni, giusta il Decreto 12 luglio 1619.

(n) Il tempo prescritto agli Utenti di questo Fiume a prestar fidejussione, comincia dal primo gennaio e dura sino al 25 maggio d'ogni anno, come fu pubblicato nel Proclama del Magnifico Senatore don Marco Aurelio del 12 giugno 1682, e del Magnifico Conservatore Marchese don Cesare Pagano del 13 luglio 1688.

(o) La forma da osservarsi circa l'uso delle acque vien prescritta nella menzionata Ordinanza del Magnifico Conservatore Senatore Monti del 24 maggio 1575 confermata nei successivi Editti dei Magnifici Conservatori per tempora.

(p) Per ordine dell'Amplissimo Conservatore Senatore don Giovanni Battista Rainoldi del 17 maggio 1563 fu mandato un satellizio campestre a fermarsi nella casa dei contravventori a loro spese, e con interrimento delle Bocche, fino al completo pagamento di scudi cinquanta per ciascuno.

(q) Le sei persone di cui si fa menzione in questa Costituzione chiamansi Sindaci, e vengono eletti dal Magnifico Conservatore.

(r) Costoro, cui e permesso da questa Costituzione estrarre le acque di questo Fiume per l'esercizio delle loro arti> debbono ottenere facoltà dal Giudice Commissario pei motivi, dei quali nel Proclama del Magnifico Conservatore Marchese don Gerolamo Erba del 27 luglio 1734.

(s) Le composizioni per le condanne non possono essere fatte senza partecipazione e Decreto del Magnifico Conservatore per Ordine di 5. E. previo voto del Consiglio più segreto> emanato nel giorno 22 dicembre 1642.